

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1083

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DAL FALCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MALFATTI)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(ANTONIOZZI)

Istituzione di corsi per coloro che intendono esercitare l'arte
di massaggiatore sportivo

Seduta del 1° febbraio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge tende ad offrire a coloro che aspirano ad esercitare l'arte del massaggiatore sportivo, la possibilità di un più agevole inserimento nel settore.

Com'è noto, infatti, la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, stabilisce che possono essere ammessi ai corsi per massaggiatore sportivo, i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, ai quali, a seguito dell'esito positivo degli esami, viene rilasciato apposito attestato. I diplomi ai quali fa rinvio la citata legge n. 403, sono quelli di massaggiatore e masso-fisioterapista.

In concreto, il subordinare l'ammissione al corso per massaggiatore sportivo al possesso dei diplomi suddetti, ha reso quasi del tutto impossibile lo svolgimento di tali corsi per l'esiguo numero di scuole idonee a rilasciare i predetti diplomi e conseguentemente per la scarsa entità del numero delle persone da esse diplomate.

L'esigenza di una modifica, almeno temporanea, della legislazione vigente nel settore — e cioè sino a quando tutta la materia non verrà regolamentata da una auspicata legge quadro — deriva dalla sempre crescente importanza che ha assunto l'attività sportiva presso le nuove generazioni e che il Paese tende ad assicurare e ad incentivare, con la conseguente richie-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sta, sempre crescente, di personale specializzato nel campo.

In particolare hanno fatto pressioni in tal senso il CONI e le federazioni medico-sportive del CONI, puntualizzando che occorrono non meno di 2.000 unità nel settore di che trattasi.

Il disegno di legge non solo consentirebbe una maggiore partecipazione ai corsi per massaggiatori sportivi ma, considerata la sempre crescente domanda di tale personale specializzato, permetterebbe di alleviare il grave problema della disoccupazione e dell'avviamento al lavoro dei giovani.

Il provvedimento è costituito da due articoli di cui il primo prevede, tra l'altro, l'eliminazione del limite massimo di età e il compimento del 17° anno di età per

la partecipazione ai corsi, così come del resto è già avvenuto per altre categorie similari. Il titolo di studio richiesto è quello della scuola dell'obbligo.

I corsi verranno istituiti dalle Regioni d'intesa con il CONI e la federazione medico-sportiva italiana.

Il secondo articolo riguarda la possibilità da parte del Ministero della sanità di concedere contributi, non superiori a due milioni, per i singoli corsi.

Per le suesposte considerazioni si auspica la sollecita approvazione dei due articoli, affinché, a decorrere dal presente anno sia resa possibile l'ammissione ai corsi per massaggiatore sportivo anche a coloro che non sono in possesso dei diplomi di massaggiatore e massofisioterapista.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le regioni, avvalendosi della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e della federazione medico-sportiva italiana (FMSI), possono istituire corsi per coloro che intendono esercitare l'arte del massaggiatore sportivo.

Per l'ammissione ai corsi gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado ed aver compiuto il 17° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce la domanda di ammissione.

Il corso di studi, che ha la durata di due semestri, prevede l'insegnamento di materie teoriche ed esercitazioni pratiche, per un totale di almeno 200 lezioni di due ore ciascuna, così ripartite:

Lezioni

1) anatomia e fisiologia dell'apparato locomotore	30
2) traumatologia sportiva e pronto soccorso	20
3) igiene delle attività sportive	5
4) fisioterapia	20
5) chinesologia e rieducazione funzionale	20
6) massaggio sportivo	20
7) tecnica e regolamentazione degli sports	5
8) esercitazioni pratiche di massaggio (manovre del massaggio per le singole specialità atletiche)	50
9) dimostrazioni pratiche di fisiochinesiterapia	30

Il numero massimo degli allievi da ammettere ai corsi è di 60.

I docenti preposti all'insegnamento sono nominati dai competenti organi regionali, su designazione del CONI, sentita la federazione medico-sportiva italiana, tra sanitari specialisti o docenti in medicina dello sport, o in ortopedia e traumatologia, o in fisiochinesiterapia.

Con la stessa procedura di cui al comma precedente, per le esercitazioni e di-

mostrazioni pratiche vengono nominati massaggiatori sportivi e massofisiochinesiterapisti.

Al termine del corso gli allievi devono sostenere un esame di profitto, dinnanzi ad una commissione, nominata dall'organo regionale competente, così composta:

un docente o specialista in medicina dello sport - *Presidente*;

due docenti del corso, di cui uno docente o specialista in ortopedia - traumatologia o fisiochinesiterapia - *Componenti*;

un massaggiatore sportivo - *Componente*;

un funzionario della regione che svolge anche funzioni di segretario.

L'esame consiste in:

1) una prova pratica intesa ad esercitare la conoscenza delle manovre di massaggio sportivo e delle tecniche fisiochinesiterapiche;

2) un colloquio inerente le materie di insegnamento del corso.

È dichiarato idoneo il candidato che all'esame di profitto abbia riportato una votazione complessiva non inferiore a 30/50. Qualora il candidato non risulti idoneo alla prova di esame, può ripeterla in apposita sessione, istituita a distanza di 3 mesi dalla prima.

Se il candidato non risulta idoneo neanche in questa seconda prova, può ripetere la frequenza del corso e sostenere le prove finali di esami una sola volta negli anni successivi.

A coloro che hanno superato l'esame di profitto viene rilasciato un attestato firmato dal presidente della commissione esaminatrice e dal rappresentante della regione, secondo il modello allegato.

ART. 2.

Per ogni corso il Ministero della sanità può concedere un contributo non superiore a lire 2.000.000.

Detti contributi graveranno sul capitolo 2539 del Ministero della sanità - « Spese per il funzionamento dei corsi di medicina dello sport », dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

ALLEGATO

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

REGIONE

FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA

Il sig. ha frequentato il corso di massaggiatore sportivo tenuto in nell'anno ed ha superato gli esami finali.

Pertanto a norma della legge gli viene rilasciato

ATTESTATO
DI
MASSAGGIATORE SPORTIVO

*Il Presidente
della Commissione esaminatrice*

.....

*Il rappresentante
della Regione*

.....

Roma, li